



COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 16 DELL'UFFICIO COMUNE SERVIZIO PERSONALE Reg. Gen. N° 143

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E DELLE ALTRE POSTE COSTITUENTI IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.R.L. 15.10.2018.

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciassette** del mese di **aprile**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 44 del 24.04.2013 di nomina della sottoscritta a Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione Risorse Umane ed Organizzazione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza di Responsabili di Area;

RICHIAMATO l'art. 32 del C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia del 15.10.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale a partire dall'anno 2018 nonché la nuova disciplina delle indennità, del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;

PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 1 del sopra citato articolo, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 *"viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017"*;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 il quale dispone che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

VISTI inoltre:

- l'art. 12, comma 6, della L.R. n. 37 del 10.11.2017 il quale dispone che *"In relazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e alla luce dei risparmi strutturali, complessivamente conseguiti, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale a seguito di detto processo, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, può essere incrementato, in via sperimentale per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 e al fine di dare concreta attuazione al processo medesimo, di un importo complessivo, per ciascuna annualità, nel limite massimo del 50 per cento dei risparmi strutturali medesimi. Il presente comma è attuato, in ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia"*;

- l'art. 11, comma 8, della L.R. n. 28 del 28.12.2018 il quale dispone che *"In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), l'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, delle economie ivi indicate può essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. In via sperimentale dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 i risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province, nel limite massimo del 50 per cento, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui all' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75..."*;

RICHIAMATE le note della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aventi prot. n. 8933/2018, 9798/2018, 10383/2018, le quali forniscono a tutti gli Enti del Comparto Unico regionale i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata del personale del Comparto:

- relativamente alle indennità di cui all'art. 32 comma 7: il limite del CCRL 2018 è inderogabile ed è individuato nell'importo stanziato nell'anno 2016, eventualmente aumentato nella misura massima del 25% secondo le indicazioni rese dalla Corte dei Conti e contenute nella deliberazione n. 47/2018 di certificazione positiva con raccomandazioni dell'ipotesi di accordo triennio 2016-2018;
- il fondo per l'anno 2018 deve essere costituito secondo le regole dell'art. 32 CCRL 2018 ma rispettando, a livello di Ente, il limite di importo determinato per l'anno 2016, così come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

RICHIAMATA altresì la nota prot. 7924/P del 14.03.2019 avente ad oggetto "Art. 11, comma 8, L.R. n. 28 del 28.12.2018. Costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa" con la quale la Regione ha comunicato che sono decorsi i termini relativi alla possibilità di impugnativa da parte del Governo della L.R. n. 28 del 28.12.2018 e che puntuali indicazioni relative all'applicazione della suddetta disposizione sarebbero state oggetto di apposita circolare emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che però ad oggi non è pervenuta;

RICHIAMATO, infine, quanto di seguito riportato relativamente al trattamento accessorio del personale per l'esercizio 2020:

- l'art. 10, comma 17, della L.R. n. 23 del 27.12.2019 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022", che recita "*Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016*";

- la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione della Regione FVG prot. n. 7235/P del 12.02.2020 avente ad oggetto "Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili", con la quale al punto D) vengono fornite le seguenti precisazioni: "*Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019 che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016. I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima dalla regola. In via di chiarimento si rappresenta che, la regola contenuta nell'ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio. Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 richiamato al punto A) della presente nota*";

- il punto A) sopracitato, nel quale viene confermato che resta in vigore per l'esercizio 2020 la normativa della spesa di personale contenuta negli artt. 22 e 49, comma 3, della legge regionale n. 18/2015, ovvero il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013;

CONSIDERATO inoltre che rientrano nel concetto del salario accessorio anche i seguenti emolumenti:

- retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (Deliberazione Corte dei Conti– Sezione delle Autonomie n. 26/SEZAUT/2014/QMIG);

- retribuzione di risultato dei dirigenti e del Segretario comunale (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Toscana n. 395/2015/PAR);
- maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario comunale;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie con propria deliberazione n. 6/2018 ha sancito l'esclusione, a far data 01/01/2018, dal limite di cui al D.Lgs. 75/2017 degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che disciplinano le poste componenti il salario accessorio non oggetto di contenimento;

VISTA la determinazione dell'Ufficio Comune Servizio Personale n. 7 del 31.01.2020 di costituzione del fondo per lavoro straordinario anno 2020;

VISTI i seguenti documenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2020 (ALLEGATO A);
- Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (non sono presenti dirigenti presso questo Ente) nonché risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del Segretario comunale (ALLEGATO B);
- Risorse di bilancio destinate alle indennità e al lavoro straordinario (ALLEGATO C);
- Salario accessorio complessivo per l'anno 2020 (ALLEGATO D);
- Salario accessorio complessivo per l'anno 2016 (ALLEGATO E);
- Relazione illustrativa tecnico finanziaria a cura del Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Gestione Risorse Umane ed Organizzazione (ALLEGATO F);

DATO ATTO che l'ammontare complessivo destinato nell'anno 2016 al trattamento accessorio del personale, al netto delle poste non oggetto di contenimento risulta pari ad euro **308.649,70**, come determinato nell'allegato E);

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RITENUTO pertanto di provvedere alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Codroipo per l'anno 2020, nonché delle altre risorse costituenti il salario accessorio, secondo quanto stabilito nell'art. 32 del C.C.R.L. 15.10.2018, come riportato nell'allegato D), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO il comma 12 del citato articolo che prevede che gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo devono essere certificati dall'organo di revisione dell'ente;

DATO ATTO quindi che la costituzione è rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art. 107 del decreto *Cura Italia* con il quale è stato differito al 31.05.2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 degli Enti Locali;

DATO ATTO CHE, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, l'Ente si trova in esercizio provvisorio;

CHE, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all'indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CHE, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2020) del bilancio pluriennale 2019-2021;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 11.04.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (Dup) 2019-2021 e bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 15.04.2019, avente per oggetto "Approvazione P.E.G. Anni 2019-2021. Assegnazione risorse ai Responsabili di servizio", con la quale vengono attribuite le dotazioni di bilancio ai responsabili dei servizi interessati;

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Codroipo per l'anno 2020, nonché delle altre risorse costituenti il salario accessorio, ai sensi dell'art. 32 del C.C.R.L. 15.10.2018, secondo quanto riportato negli allegati A), B), C), D), E) F), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che le suddette risorse del salario accessorio trovano copertura al macroaggregato 101 del bilancio di previsione 2020-2022, come di seguito indicato:

- € 200.877,99 al capitolo 2170/1 "Compensi incentivanti la produttività";
- € 51.645,06 al capitolo 2170/7 "Oneri su fondo incentivante";
- € 17.075,00 al capitolo 1201/5 "IRAP su fondo incentivante";
- € 69.201,57 al capitolo 2170/2 "Fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse";
- € 16.492,85 al capitolo 2170/8 "Oneri su fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse";
- € 5.883,00 al capitolo 1201/10 "IRAP su fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse";

3. Di effettuare sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020 le operazioni contabili di seguito riportate:

- per il finanziamento delle progressioni orizzontali già acquisite dal personale, ammontanti complessivamente ad € 76.050,87, l'assunzione dell'impegno di spesa di € 59.616,60 sul capitolo 2170/1 "Compensi incentivanti la produttività" – codice piano conti 1.1.1.1.2, del bilancio di previsione 2020 che presenta adeguata disponibilità, dando atto che le progressioni da gennaio a marzo 2020 sono già state pagate sul medesimo capitolo per un totale di € 16.434,27;

- per il finanziamento degli oneri riflessi su progressioni orizzontali, l'assunzione dell'impegno di spesa di € 16.077,36 sul capitolo 2170/7 "Oneri su fondo incentivante" – codice piano conti 1.1.2.1.1, dando atto, come per il punto precedente, che gli oneri relativi alle progressioni erogate da gennaio a marzo 2020 pari ad € 4.456,37 sono già stati pagati sul medesimo capitolo;
- per il finanziamento dell'IRAP su progressioni orizzontali, l'assunzione dell'impegno di spesa di € 5.159,11 sul capitolo 1201/5 "IRAP su fondo incentivante", dando atto che detto onere per le progressioni erogate da gennaio a marzo 2020 pari ad € 1.305,21 è già stato pagato sul medesimo capitolo;
- per il finanziamento dell'indennità di I/IV qualifica funzionale, ammontante complessivamente ad € 570,28, l'assunzione dell'impegno di spesa di € 450,14 sul capitolo 2170/2 "Fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse" – codice piano conti 1.1.1.1.2, dando atto che detta indennità da gennaio a marzo 2020, per un totale di € 120,14, è già stata pagata sul medesimo capitolo (Man.S.F. 263-1283-1753);
- assunzione dell'impegno di spesa per il finanziamento degli oneri riflessi sull'indennità I/IV Q.F. sul capitolo 2170/8 "Oneri su fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse" – codice piano conti 1.1.2.1.1, di € 122,08, dando atto che gli oneri relativi alle indennità erogate da gennaio a marzo 2020, per un totale di € 31,90, sono già stati pagati sul medesimo capitolo;
- assunzione dell'impegno di spesa per il finanziamento dell'IRAP sull'indennità I/IV Q.F., sul capitolo 1201/10 "IRAP su fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse", di € 42,53, dando atto che l'onere relativo alle indennità erogate da gennaio a marzo 2020, per un totale di € 5,97, è già stato pagato sul medesimo capitolo;

4. Di impegnare le suddette somme, per l'importo complessivo di € 81.467,82, specificando che trattandosi di obblighi specifici tassativamente regolati dalla legge nonché di spese per il personale non soggiacciono ad alcune limite di spesa come disposto dall'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 citato nelle premesse;

5. Di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento del salario aggiuntivo (ex indennità di comparto) del personale, precedentemente imputate a fondo produttività, a seguito del CCRL 15.10.2018 sono a carico del bilancio e trattandosi di voci fisse disancorate dalle modalità organizzative e quindi non di natura accessoria trovano imputazione contabile a carico dei medesimi capitoli di bilancio che finanziano lo stipendio base per ciascun settore di competenza; il valore del salario aggiuntivo determinato per l'anno 2020 ammonta ad € 68.376,24;

6. Di precisare che qualora la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fornisca nuovi indirizzi sulla regolare costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale 2020 e sulla determinazione delle altre poste costituenti il salario accessorio, le risorse di cui al presente atto verranno rideterminate;

7. Di inviare copia del presente provvedimento ai Revisori dei Conti, per il rilascio della relativa certificazione, così come indicato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo del Veneto n. 263/2016, nonché per il rilascio della certificazione di cui all'art. 32 comma 12 del C.C.R.L. 15/10/2018;

8. Di inviare copia della presente determinazione alle OO.SS. e alle R.S.U.;

9. Di dare atto che i dati riferiti al presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti" "Determinazioni" ed anche alla sotto sezione "Personale" – "Contrattazione integrativa".

Pareri resi si sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, li 15-04-2020

F.to digitalmente PICCOLOTTO FLAVIA parere: **Favorevole**

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria

Codroipo, li 17-04-2020

F.to digitalmente COMMISSO SILVANA parere: **Favorevole**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to PICCOLOTTO FLAVIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

ALLEGATO A)

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA					
Art. 32 CCRL 15/10/2018	RISORSE STABILI				
	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 (Conto annuale)				2020
	Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	6,00	€ 5.502,00
		B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	15,00	€ 15.240,00
		C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	29,00	€ 34.133,00
		D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	20,00	€ 45.420,00
		PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	9,00	€ 10.116,00
		PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.944,00
		PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 2.235,00
		SUB TOTALE		81,00	€ 114.590,00
Art. 32 comma 3 lett. d)	Ria e assegno ad personam personale cessato			€ 4.110,99	
Art. 32 commi 8 e 9	Incremento o decremento delle risorse stabili		1,00	€ 1.177,00	
	TOTALE RISORSE STABILI			€ 119.877,99	
Art. 32 CCRL 15/10/2018	RISORSE VARIABILI				2020
	Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	6,00	€ 6.000,00
		B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	15,00	€ 15.000,00
		C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	29,00	€ 29.000,00
		D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	20,00	€ 20.000,00
		PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	9,00	€ 9.000,00
		PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.000,00
		PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.000,00
		TOTALE DEI DIPENDENTI		81,00	€ 81.000,00
	Art. 32 comma 2	Eventuali risparmi di risorse stabili			
Art. 32 comma 3 lett. b)	Economie anni precedenti al netto delle decurtazioni per mancato raggiungimento obiettivi				
Art. 32 comma 3 lett. c)	Incremento ris. variabili per personale a tempo determinato con durata almeno di 6 mesi				
Art. 32 comma 9	Incremento o decremento delle risorse variabili				
	TOTALE RISORSE VARIABILI			€ 81.000,00	
Art. 32 comma 3 CCRL 15/10/2018	Incrementi annuali da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici				2020
	Art. 32 comma 3 lett. a)		Incentivo funzioni tecniche		€ 0,00
			Indagini ISTAT		€ 1.365,00
			Trasferimenti dal Ministero / Regione per elezioni		€ 54.500,00
			Trasferimenti dal Ministero / Emergenza Covid-19		€ 7.317,00
			Proventi derivanti dalle sanzioni c.d.s.		€ 20.000,00
			Sponsorizzazioni / convenzioni / servizi a tariffa		€ 0,00
			Avvocatura: per sentenze favorevoli		€ 0,00
	TOTALE INCREMENTI ANNUALI			€ 83.182,00	
TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA				€ 284.059,99	

ALLEGATO B)

QUANTIFICAZIONE RISORSE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE		
ANNO	2016	2020
Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione	€ 75.133,63	€ 70.566,08
Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato	€ 26.296,78	€ 24.706,74
Totale risorse per P.O.	€ 101.430,41	€ 95.272,82
Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario comunale	€ 4.846,06	€ 4.562,60
Totale risorse	€ 106.276,47	€ 99.835,42
CALCOLO DI EVENTUALI DECURTAZIONI		
Decurtazioni risorse per adeguamento all'aggregato 2016		
	<i>Importo decurtazione</i>	€ -
TOTALE FONDO RISORSE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE E SEGRETARIO 2020		€ 99.835,42

ISTITUTI CHE TROVANO FINANZIAMENTO NEL BILANCIO		
	2020	2016
Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale		
Indennità di qualifica cat. B		710,16
Indennità maneggio valori		3.111,22
Indennità di rischio		6.281,00
Indennità di responsabilità legate alla qualifica (anagrafe, stato civile, prot. Civile ecc)		1.363,89
Indennità specifiche responsabilità		6.000,00
Indennità di disagio		1.934,67
Indennità personale associato		7.930,00
Disponibilità residua stanziata		5.600,15
Nuovi istituti o istituti rivisti previsti dalla preintesa		
Riposo compensativo per lavoro svolto in giornata festiva		
Indennità per particolari funzioni della protezione civile della regione		
Indennità servizio esterno polizia locale		
Indennità di turno		17.811,00
Reperibilità		294,84
Totale disponibilità stanziata (come limite 2016)	51.036,93	
Sub totale	51.036,93	51.036,93
Salario aggiuntivo ex art. 70 C.C.R.L. 07/12/2006	66.376,24	58.575,83
Lavoro straordinario	18.164,64	18.164,64
Totale risorse	137.577,81	127.777,40

Art. 32 comma 6 CCRL 15/10/2018

ALLEGATO C)

SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			
Descrizione	Importo	Decurtazione	Importo netto
Risorse stabili nuovo fondo	119.877,99		119.877,99
Risorse variabili nuovo fondo	81.000,00		81.000,00
Somme derivanti da specifiche disposizioni di legge	83.182,00		83.182,00
Totale fondo risorse decentrate	284.059,99		284.059,99
Lavoro straordinario	18.164,64		18.164,64
Indennità confluite nel bilancio	51.036,93		51.036,93
Salario aggiuntivo	68.376,24		68.376,24
Retribuzione di posizione e risultato TPO	95.272,82		95.272,82
Retribuzione di risultato Segretario	4.562,60		4.562,60
Diritti di rogito segretario comunale	13.879,37		13.879,37
TOTALE	535.352,59	-	535.352,59
Somme escluse dal limite D.Lgs. 75/2017			
Salario aggiuntivo per la quota finanziata da risorse contrattuali o di ex bilancio	- 25.428,15		
Diritti di rogito segretario comunale	- 13.879,37		
Economie anni precedenti	-		
Specifiche disposizioni di legge	- 83.182,00		
TOTALE SALARIO ACCESSORIO OGGETTO DI CONTENIMENTO	412.863,07		
DECURTAZIONE PER CONTENIMENTO AL 2016	-	ACCESSORIO 2016	308.649,70
TOTALE SALARIO ACCESSORIO 2019			535.352,59

ALLEGATO D)

SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016			ALLEGATO E)
Descrizione	Importo	note	
Risorse stabili fondo	132.210,24		
Risorse variabili fondo	46.765,22		
Lavoro straordinario	18.164,64		
Sub totale	197.140,10		
Progressioni economiche a bilancio	5.233,13		
Sub totale	202.373,23		
Retribuzione di posizione e risultato TPO	101.430,41		
Retribuzione di risultato Segretario	4.846,06		
TOTALE	308.649,70		

	Città di Codroipo
	AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE
Ufficio Comune del Personale Comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento	Viale Duodo, 1 - 33033 Codroipo (Ud) Fax 0432 824 583 Telefono 0432 824 560

ALLEGATO F)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 - ART. 32 C.C.R.L. 15.10.2018

1. Fondo per la contrattazione integrativa.

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è stato costituito con determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Risorse Umane ed Organizzazione ai sensi dell'art. 32 del C.C.R.L. del Personale non dirigenziale del Comparto Unico F.V.G. sottoscritto in data 15.10.2018.

Somme di cui all'art. 32 comma 1 del CCRL 15/10/2018

L'ammontare annuale delle risorse è stato determinato assumendo quale base di calcolo il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, distinto per categorie, presente al 31.12.2016 così come risultante dalla tabella 1 del Conto Annuale relativo all'esercizio 2016. Il personale a tempo parziale (part-time) è stato conteggiato in misura intera e non proporzionata, secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida CCRL 15.10.2018" prot. n. 8933/2018 trasmesse dalla Regione F.V.G..

Somme di cui all'art. 32 comma 3 del CCRL 15/10/2018 – incrementi risorse variabili

Let. a): vengono evidenziate le seguenti somme derivanti da specifiche disposizioni di legge:

- Compensi per lo svolgimento di straordinario elettorale (politiche e regionali) € 54.500,00;
 - Compensi per indennità di Ordine Pubblico Polizia Locale "COVID-19" € 7.317,00;
 - Compensi per indagini ISTAT € 1.365,00;
 - Proventi derivanti dalle sanzioni c.d.s. € 20.000;
 - Compensi per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. 50/2016 (non ancora definiti).
- Somma totale: € 83.182,00.

Let. b): non sono stati previsti tali incrementi in quanto non ci sono economie dell'anno 2019 da riportare.

Let. c): non sono stati previsti incrementi di risorse variabili in proporzione alle unità di personale a tempo determinato con contratto di lavoro di durata pari ad almeno sei mesi, in quanto fattispecie non presente nell'Ente.

Let. d): sono stati previsti incrementi corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità (Ria) ed assegni ad personam relativi al personale cessato a decorrere dall'01.01.2017 pari ad € 4.110,99.

2. Voci stipendiali accessorie non più gravanti sul fondo: indennità, salario aggiuntivo, lavoro straordinario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, vengo imputate a bilancio 2020 le voci riferite ad indennità varie per € 51.036,93, allo straordinario per € 18.164,64 ed al salario aggiuntivo per € 68.376,24, tenendo

conto degli aumenti contrattuali previsti dal vigente CCRL. Come previsto dal comma 7 del medesimo articolo, *le indennità varie sono state contenute entro il limite dello stanziamento di spesa dell'anno 2016*. Tutto ciò in considerazione che il suddetto limite deriva da una precisa disposizione di natura contrattuale, e non dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 in base al quale, a decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Al riguardo però si attendono maggiori chiarimenti da parte della Regione FVG, in aggiunta alle precisazioni fornite con nota prot. n. 7235/P del 12.02.2020 relativa ai vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020, meglio specificata al seguente punto 4.

L'ammontare complessivo delle voci sopra elencate che ora trovano copertura nelle voci di bilancio 2020 è pari ad € 137.577,81.

3. Retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa e salario accessorio del Segretario comunale.

Nella determinazione del *"trattamento accessorio 2020"* sono stati inclusi tutti i trattamenti di natura accessoria erogati al personale ivi incluse la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa, la retribuzione presunta di risultato dei T.P.O. nonché la retribuzione presunta di risultato del Segretario comunale, che svolge il servizio in forma convenzionata con i Comuni di Camino al Tagliamento e Lestizza. L'ammontare complessivo del trattamento accessorio 2020 così costituito ammonta ad € 99.835,42 che raffrontato al trattamento accessorio complessivo 2016 pari ad € 106.276,47 evidenzia un'economia per € 6.441,05.

La misura della retribuzione di posizione è stata determinata secondo quanto disciplinato dal vigente sistema di valutazione e di pesatura.

4. Misure di contenimento.

Il vigente C.C.R.L. all'art. 32, comma 1, dispone che il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 venga calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale al netto delle risorse che si sono rese disponibili dai risparmi conseguiti in seguito all'abolizione delle Province, ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017.

Successivamente con l'art. 11, comma 8, della L.R. n. 28 del 28.12.2018 è stato disposto che *"In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), l'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, delle economie ivi indicate può essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. In via sperimentale dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 i risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province, nel limite massimo del 50 per cento, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui all' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75..."*.

Ad integrazione di quanto sopra, si ricorda che con nota prot. 7924/P del 14.03.2019, la Regione F.V.G. ha comunicato che sono decorsi i termini relativi alla possibilità di impugnativa, da parte del Governo, della L.R. 28 del 28.12.2018 (norma di interpretazione dell'art. 12, comma 6, della L.R. 37/2017) e che puntuali indicazioni relative all'applicazione della suddetta disposizione sarebbero state oggetto di apposita circolare emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che però ad oggi non è pervenuta.

Tuttavia la Regione Autonoma F.V.G. relativamente al trattamento accessorio del personale per l'esercizio 2020 ha disposto all'art. 10, comma 17, della L.R. n. 23 del 27.12.2019 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022", che *"Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014*

concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016”.

Con nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione della Regione FVG prot. n. 7235/P del 12.02.2020 avente ad oggetto “Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili”, sono state fornite al punto D) le seguenti precisazioni: “Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019 che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016. I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima dalla regola. In via di chiarimento si rappresenta che, la regola contenuta nell'ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio. Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 richiamato al punto A) della presente nota”.

Al punto A) della citata nota viene confermato che resta in vigore per l'esercizio 2020 la normativa della spesa di personale contenuta negli artt. 22 e 49, comma 3, della legge regionale n. 18/2015, ovvero il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013.

Si rimanda al precedente punto 2 relativamente al rispetto del limite previsto dall'art. 32, comma 7, del CCRL 15.10.2018 per le voci finanziate a bilancio riferite ad indennità varie.

Definizione del limite del salario accessorio relativo all'anno 2016.

Nel prospetto che segue viene individuato il limite del salario accessorio 2016, pur non costituendo per il 2020 il limite entro cui contenere le risorse utili al finanziamento del salario accessorio, salvo quanto indicato al punto 2:

ANNO 2016		
Risorse stabili fondo	€ 132.210,24	Fondo risorse decentrate
Risorse variabili fondo	€ 46.765,22	Determinazione n. 21 del 24.05.2017
Lavoro straordinario	€ 18.164,64	
Sub totale	€ 197.140,10	
Progressioni economiche a bilancio	€ 5.233,13	
Sub totale	€ 202.373,23	
Retribuzione di posizione e risultato titolari di posizione organizzativa	€ 101.430,41	
Retribuzione di risultato segretario	€ 4.846,06	
TOTALE	€ 308.649,70	

Analisi della costituzione del fondo salario accessorio 2020 per la contrattazione integrativa.

Risorse stabili

Dalla relazione tecnico finanziaria all'ipotesi di contratto integrativo regionale (D.G.R. 1710/2018) emerge chiaramente che, per quanto concerne le risorse stabili, il nuovo contratto non comporta maggiori oneri in quanto gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 32, comma 1, del CCRL sono stati determinati secondo la seguente somma algebrica:

Risorse stabili 2016 desunte dal Conto Annuale di tutti gli enti del Comparto – Indennità uscite dal fondo 2016 (che alla luce del nuovo CCRL vengono finanziate con fondi di bilancio) – Salario aggiuntivo 2016 (quota fondo) + progressione economica a bilancio 2016.

Le risorse così calcolate sono state ripartite secondo un criterio ponderale.

Determinazione parte stabile del fondo 2020:

	Anno 2016	Anno 2020
Risorse stabili fondo	€ 132.210,24	€ 119.877,99
Lavoro straordinario	€ 18.164,64	
Sub totale	€ 150.374,88	
Progressioni economiche a bilancio	€ 5.233,13	
Sub totale	€ 155.608,01	
Indennità confluite nel bilancio	- € 51.036,93	
Salario aggiuntivo confluito nel bilancio	- € 42.948,09	
Lavoro straordinario	- € 18.164,64	
TOTALE	€ 43.458,35	€ 119.877,99

Comma 3 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018 incremento risorse stabili

Let. d) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Come specificato nella citata circolare regionale prot. 8933/2018, con il termine cessazioni di personale si intendono le casistiche di cui all'art. 31 del CCRL 2006 – superamento periodo di conservazione del posto per assenza per malattia, infortunio, malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio, licenziamento con o senza preavviso, raggiungimento limite massimo di età e servizio, dimissioni del dipendente, risoluzione consensuale, decesso, dispensa dal servizio).

Il fondo della contrattazione decentrata 2020 è incrementato, ai sensi del comma 3, lett. d), dell'art. 32, dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (Ria) ed assegni ad personam relativi al personale cessato a decorrere dall'01.01.2017 pari ad € 4.110,99.

Comma 8 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018 incremento risorse stabili

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del

fondo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Le risorse stabili del fondo della contrattazione decentrata 2020 sono incrementate ai sensi del comma 8 dell'art. 32 per una quota corrispondente ad una unità di categoria C (rilevabile dall'incremento stabile dell'organico di cui alla programmazione assunzionale per l'anno di riferimento, rispetto ai dipendenti in servizio al 31.12.2016).

Risorse variabili

Per le risorse variabili, la relazione tecnico finanziaria all'ipotesi di CCRL dimostra che per determinare la quota annua individuale di cui all'art. 32, comma 1, del CCRL 15/10/2018 sono state sommate le risorse variabili degli enti del Comparto desunte dalla tabella 15 dal Conto Annuale 2016 ed aggiunte le risorse di cui all'art. 12, comma 6 e seguenti, della L.R. 37/2017 quantificate a livello di comparto in € 6.123.377. La quota di risorse variabile così determinata, è stata ripartita in base al numero di dipendenti del Comparto.

Determinazione parte variabile:

	Anno 2016	Anno 2020
Risorse variabili del fondo	€ 46.765,22	€ 81.000,00
TOTALE	€ 46.765,22	€ 81.000,00

L'incremento delle risorse variabili, pari a € 34.234,78 è dovuto principalmente alle risorse di cui all'art. 12 comma 6 della L.R. 37/2017.

A tale proposito si richiama l'attenzione ai contenuti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo FVG n. 47/2018/CCR in particolare *sulla necessità che anche le risorse aggiuntive di cui alla L.R. 37/2017, destinate esclusivamente alla parte variabile del trattamento accessorio di cui alla delibera G.R. 751/2018, siano strettamente correlate a progetti di effettiva riorganizzazione del servizio sul territorio in un'ottica di investimento in termini di efficienza, rilevabile in termini oggettivi e controllabile sul piano degli esiti.*

Inoltre si evidenzia che il suddetto incremento di risorse variabili destinate al trattamento accessorio del personale, può essere attuato, in ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della L.R. 18/2015 per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, ovvero nel rispetto del contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013.

Comma 3 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018 incremento risorse variabili

Let. c) limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e relativa tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi.

Non sono previsti incrementi nel 2020 per mancanza di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad almeno 6 mesi, in servizio alla data del 1° gennaio.

Somme imputabili a specifiche disposizioni di legge

Le somme imputabili a specifiche disposizioni di legge esposte nel fondo sono escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 in quanto finanziate con il rimborso di terzi, es. Istat, Regione, Ministero per elezioni, ecc. Si evidenzia che tali risorse sono imputate sui rispettivi capitoli di competenza del bilancio di previsione 2020, ad eccezione delle risorse relative alle indennità di Ordine Pubblico Polizia Locale "COVID-19", ammontanti ad € 7.317,00, che sono stanziati sul capitolo di bilancio denominato "Fondo per il finanziamento lavoro straordinario e indennità diverse".

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quantificato in € 18.164,64 al pari delle somme stanziato nell'anno 2016 a finanziamento dell'istituto medesimo. Il fondo per il lavoro straordinario è ancora soggetto al limite di cui all'art. 17 del CCRL 01.08.2002 che prevede come gli enti possano utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'art. 31 comma 2 lett. a) del CCNL 06.07.1995 (fondo per il lavoro straordinario).

Il fondo per gli straordinari per l'anno 2020 è stato costituito con determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Risorse Umane ed Organizzazione n. 7 del 31.01.2020, tenendo conto del trasferimento ancora dovuto alla POA ammontante ad € 2.395,34.

Relativamente al lavoro straordinario del personale di polizia locale nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 115 del D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia" prevede l'istituzione per l'anno 2020 presso il Ministero dell'Interno di uno specifico fondo per il pagamento dei compensi di queste prestazioni di lavoro straordinario, oltre che per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di polizia locale, al cui riparto si procederà con decreto interministeriale (Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto "Cura Italia".

Tale disposizione va raccordata con la norma contrattuale di cui all'art. 18 del CCRL 01.08.2002 che prevede che *"Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 17"*.

Pertanto si provvederà ad integrare il fondo del lavoro straordinario non appena verrà comunicato l'ammontare di questo riparto a favore dei Comuni, che per le Regioni a statuto speciale sarà erogato per il tramite delle autonomie speciali.

Indennità

Per le indennità relative all'anno 2020 sono state stanziato a bilancio risorse pari a quelle stanziato nell'anno 2016, nel rispetto dell'art. 32, comma 7, del CCRL 15.10.2018. Tali risorse ammontano complessivamente ad € 51.036,93 e la loro ripartizione tra le diverse modalità di utilizzo è da definire in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 38 del citato CCRL. Non è previsto il ricorso all'incremento facoltativo del 25%.

Salario aggiuntivo

L'importo del salario aggiuntivo previsto, per l'anno 2020, ammonta ad € 68.376,24.

La somma corrisposta nell'anno 2016 per tale emolumento risulta pari ad € 58.575,83, di cui € 42.948,09 gravanti sul fondo risorse decentrate. Si precisa comunque che il salario aggiuntivo non può certo definirsi "salario accessorio" stante, per definizione, la sua natura fissa e ricorrente ed erogabile alla generalità dei dipendenti. A supporto di questa posizione si riportano le seguenti motivazioni:

- L'art. 26 comma 1 del C.C.R.L. 26.11.2004, istitutivo dell'indennità di comparto poi denominata salario aggiuntivo, specifica che tale emolumento ha carattere di *"generalità e natura fissa e ricorrente"*;
- L'Areran ha espresso l'orientamento applicativo che l'indennità *"ha carattere di generalità e [...] per i nuovi assunti sia su posti vacanti nella fase di applicazione della presente disciplina [...] sia, a maggior ragione, su posti di nuova istituzione l'importo dell'indennità di comparto deve essere interamente finanziata dal bilancio degli enti i quali dovrebbero prevedere tale onere in sede di elaborazione della programmazione dei fabbisogni"*;
- L'Inps – ex Inpdap con propria circolare 14/2004 e 15/2004 specifica che l'indennità di comparto, *date le caratteristiche della voce retributiva, è valutabile nella quota A di pensione*, il che certifica la natura retributiva fissa e ricorrente dell'emolumento;
- La finalità dell'emolumento è quella di un adeguamento progressivo delle retribuzioni del comparto a quelle degli altri comparti, a conferma della natura retributiva dell'emolumento;
- Nella relazioni del M.E.F. sulle ispezioni agli enti locali sul salario accessorio la voce dell'indennità di comparto gravante sul bilancio non viene contemplata. (cfr. *Mef – Risultanze delle indagini svolte*

dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spese di personale del comparto regioni – enti locali con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata);

- Gli incrementi derivanti dall'applicazione del CCRL 2018, non trovano finanziamento nel fondo del salario accessorio bensì nelle risorse contrattuali, alla stessa stregua gli incrementi dello stipendio tabellare. In coerenza con i principi espressi dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie 19/2018, pertanto, l'incremento che tale emolumento subisce è escluso dal limite di cui al D.Lgs. 75/2017 e nel confronto con lo stanziamento 2016 viene valorizzata esclusivamente la quota di salario aggiuntivo finanziata dal fondo risorse decentrate.

Tabella riassuntiva salario accessorio 2020 e raffronto con salario accessorio 2016.

SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020			
Descrizione	Importo	Decurtazione	Importo netto
Risorse stabili nuovo fondo	119.877,99		119.877,99
Risorse variabili nuovo fondo	81.000,00		81.000,00
Somme derivanti da specifiche disposizioni di legge	83.182,00		83.182,00
Totale fondo risorse decentrate	284.059,99		284.059,99
Lavoro straordinario	18.164,64		18.164,64
Indennità confluite nel bilancio	51.036,93		51.036,93
Salario aggiuntivo	68.376,24		68.376,24
Retribuzione di posizione e risultato P.O.	95.272,82		95.272,82
Retribuzione di risultato Segretario	4.562,60		4.562,60
Diritti di rogito segretario comunale	13.879,37		13.879,37
TOTALE	535.352,59		535.352,59
Somme escluse dal limite D.Lgs. 75/2017			
Salario aggiuntivo per la quota finanziata da risorse contrattuali o di ex bilancio	- 25.428,15	ACCESSORIO 2016	308.649,70
Diritti di rogito segretario comunale	- 13.879,37		
Economie anno precedente	- 0,00		
Specifiche disposizioni di legge	- 83.182,00		
TOTALE SALARIO ACCESSORIO OGGETTO DI CONTENIMENTO	412.863,07		
DECURTAZIONE PER CONTENIMENTO AL 2016	0,00		
TOTALE SALARIO ACCESSORIO 2020			535.352,59

Dall'analisi del prospetto sovrastante si evidenzia che non si è fatto ricorso ad alcuna decurtazione per garantire il contenimento del salario accessorio 2020 entro il corrispondente aggregato dell'anno 2016, così come disposto all'art. 10, comma 17, della L.R. n. 23 del 27.12.2019 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022".

Come esplicitato nella determinazione di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente anno 2020, l'Ente si riserva la facoltà di rideterminare le risorse

in esame in caso di future novità normative, nuove disposizioni contrattuali e/o sopravvenute prescrizioni da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE
Piccolotto dott.ssa Flavia

Documento firmato digitalmente
